

Art. 33

Commissioni pari opportunità

1. È istituita presso la Provincia la Commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna. Detta commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni, dirette e indirette, per ragioni di sesso e di promuovere azioni propositive per le pari opportunità tra i sessi.
2. È composta dalle Consigliere facenti parte del Consiglio Provinciale e da altre figure del mondo femminile, previste da apposito regolamento e nominate dal Consiglio.
3. La Commissione formula al Consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile.